

Spett.le **Ministero della Cultura**  
**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per**  
**le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia**  
Via Alvarez Valentini, 8 - Foggia (FG)  
[sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

e.p.c. **Ministero della Cultura**  
Spett.li **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio**  
**del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma  
[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

**Regione Puglia**  
**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
[dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)

Milano, 9/4/2024

**OGGETTO: PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL CONTESTO “TIATI – TEANUM APULUM – CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE” - OSSERVAZIONI ( ai SENSI DELL’ART. 139, COMMA 5 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SS. MM. II. )**

Egregi Signori,

il sottoscritto Carmelo Scalone, nella qualità di legale rappresentante della società **Renantis Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, Viale Monza 259, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966 (nel prosieguo della presente la “**Società**”), con riferimento alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico citata in epigrafe, ritiene opportuno rappresentare quanto segue:

#### **PREMESSO CHE**

- A. La scrivente Società opera attivamente nel settore dello sviluppo, della realizzazione e gestione di progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

- B. La Società ha ottenuto per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Cerro", della potenza nominale di 46,0782 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate (FG), il provvedimento di VIA Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024 (ref. MASE-2024-0038860 del 1/3/2024), corredata dal parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n°102 del 07/12/2022 così come modificato dal Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n°229 del 16/11/2023, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 ed ha in corso la procedura di Autorizzazione Unica presso la Regione Puglia (Codice Pratica MBFAF96);
- C. La Società ha ottenuto per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Mezzanelle", della potenza nominale di 47,27 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG), il provvedimento di VIA Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 (ref. MASE-2024-0019224 del 1/2/2024), corredata dal parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 89 del 24 novembre 2022 ed ha in corso la procedura di Autorizzazione Unica presso la Regione Puglia (Codice Pratica OLKV965);
- D. la Società è venuta a conoscenza della pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, a far data dal 12 dicembre 2023, della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia* relativa al *contesto "Tiati – Teanum Apulum – Civitate e Bassa Valle del Fortore"* (nel seguito la "Proposta").
- E. Tale Proposta prevede, *inter alia*, l'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, su una vastissima area in cui ricadono parti delle opere di titolarità delle Società, nonché le necessarie opere di rete alla RTN nazionale che, benché già autorizzate, non sono state ancora realizzate da parte del Gestore di Rete.
- F. Per quanto indicato nella Proposta, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni decorrenti dal periodo di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 139, comma 5 del D.Lgs. 42/2004.

#### CONSIDERATO CHE

- a. La Proposta di imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 136, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 prevede che questo sia esteso per una superficie complessiva di circa 213 km<sup>2</sup>.
- b. Per quanto di interesse della scrivente Società, la Proposta in esame prevede, attraverso le prescrizioni impartite per ogni componente presa in considerazione, un divieto generale e aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli alimentati da fonti rinnovabili che non siano

realizzati in “*edifici esistenti e collocati in modo da garantire che non siano percepibili all'esterno*” (Elaborato n. 9 della Proposta – Sistema delle Tutele).

- c. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sono considerati opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 [che la **Corte Cost.** ha riconosciuto che <<*recano principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”*>> e “*non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale*” (n. **121/2022**)] e dell'art. 7-bis co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006.
- d. Ai sensi del paragrafo 17.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante “*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” (“**Linee Guida**”), le Regioni e le Province autonome “*possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*”, sulla base di “*un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale*”.
- e. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento (UE) 2022/2577, la “*pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici [...]. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima*”.
- f. Ai sensi del comma 2 del sopra menzionato art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577, modificato dal Regolamento (UE) 2024/233, gli “*Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente*”.

Tutto quanto premesso e considerato, la scrivente, formula le seguenti **OSSERVAZIONI**:

**1) Illegittimità della Proposta per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e assenza dei requisiti necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lg. 42/2004**

Come indicato in premessa, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, individua un'area di intervento che ha un'estensione assai rilevante. Come emerge dalla documentazione a corredo e che è stata possibile visionare, la stessa si estende su una superficie di ben 213 chilometri quadrati nei quali, in applicazione delle prescrizioni previste nell'Elaborato n. 9, non sarà possibile l'installazione di impianti di produzione di energia, ivi compresi quelli alimentati da fonti rinnovabili. La vastissima estensione dell'area sulla quale si estenderebbe l'istituendo vincolo e le relative prescrizioni, è *ex se* elemento sintomatico del difetto di proporzionalità dell'agire di Codesta Soprintendenza che ha evidentemente operato una valutazione poco approfondita di quelle che sono le differenti peculiarità di un territorio così vasto.

L'imposizione di un vincolo di tal specie, anche in considerazione dell'estensione dell'area su cui esso sarebbe destinato a produrre i relativi effetti giuridici, non risulta essere supportata da adeguate ragioni e motivi che ne giustificano una tale estensione.

A tal proposito, l'elaborato "Relazione Generale" si limita, infatti, a elencare le caratteristiche dell'area in funzione, per lo più descrittiva, dei tratti identitari dell'area medesima senza, tuttavia, offrire adeguata rappresentazione di quali valori estetici dovrebbero essere tutelati con la Proposta *de quo*.

*In primis*, non è dato comprendere quali siano e sulla base di quali motivi, le bellezze panoramiche che giustificano, ai sensi dell'art. 136, lett. d) del D.Lgs. 42/2004, l'imposizione di tale vincolo su un'area estesa per più di 200 chilometri quadrati.

Altrettanto priva di adeguato supporto motivazionale, risulta essere la Proposta con riferimento ai valori estetici che dovrebbero essere tutelati ai sensi dell'art. 136, lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Sul punto, si rammenta che non è sufficiente la presenza di valori identitari al fine di poter dichiarare la presenza di un notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 senza correre il rischio che l'agire amministrativo sfoci in quello che la dottrina amministrativista ha definito "eccesso di tutela".

In tal senso, la stessa giurisprudenza maggioritaria sul tema (*ex multis*, cfr. TAR Lazio, n. 1080/2021) ha confermato che *"l'evoluzione recente delle riflessioni ... ha progressivamente messo a fuoco l'esigenza di differenziare la gravosità del regime giuridico vincolistico in corrispondenza del grado di valore del bene paesaggistico protetto - che deve rispondere alle ragioni dell'estetica, quale "causa" del vincolo, non riducibili, pertanto, al mero valore identitario dei luoghi, che costituisce solo un motivo "aggiuntivo", incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza ... - facendo implicitamente richiamo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ... , per evitare di incorrere in quegli "eccessi di tutela" non giustificati ed addirittura in talune occasioni controproducenti rispetto alle stesse finalità di tutela perseguite.*

A tal proposito, gli stessi Progetti nella titolarità della Scrivente, prevede, secondo i dettami normativi vigenti, opere di carattere compensativo e di riqualificazione secondo quanto sarà individuato dalle civiche Amministrazioni Pubbliche interessate.

Risulta chiaro, pertanto, che l'imposizione di un vincolo di tal specie richiede la presenza simultanea di entrambi i presupposti previsti dall'art. 136, comma 1 lett. c): in endiadi la presenza di valori tradizionali e estetici.

Da ciò ne deriva, quindi, che *“il solo valore identitario non è di per sé sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dall'art. 136, essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come “luogo dell'anima” o come “bellezza naturale” (nelle diverse declinazioni del “borgo pittoresco”, del sublime delle vette delle montagne o dell'orrido, della “curiosità” di una bizzarria della natura etc.)”* Di conseguenza, la Soprintendenza è obbligata a un *“rigoroso onere motivazionale, che non può limitarsi al richiamo del mero valore identitario dell'area, ma deve estendersi all'analitica illustrazione delle caratteristiche concrete del paesaggio agrario che lo rendano eccezionale sotto il profilo paesistico”* (TAR Molise, n. 392/2022).

Al contrario, Codesta Soprintendenza, si è limitata a dare evidenza delle concrete esigenze di tutela soltanto per alcune limitate porzioni dell'area interessata dal vincolo *de quo* e, in particolare, per le aree costiere caratterizzate dalla presenza di vegetazione e fauna ritenute di importanza conservazionistica.

Nemmeno la presenza di altri beni tutelati nell'area di riferimento, pur menzionati nella Relazione Generale della Proposta, costituisce una ragione sufficiente per dichiarare il notevole interesse pubblico secondo l'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 in esame.

Anzi, in una prospettiva di ragionevolezza e proporzionalità, l'imposizione di un vincolo aggiuntivo avrebbe dovuto essere preceduta da un'attenta valutazione dell'operatività di quelli già esistenti, per stabilire se e quanto consentano di assicurare un'adeguata tutela al bene in contestazione, approfondendo, in un'ottica comparativa delle diverse misure alternative possibili, se e come la nuova misura risulti a tal fine “necessaria”.

Come sopra rilevato, pertanto, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata da Codesta Soprintendenza risulta essere viziata sotto i profili del difetto di motivazione, della mancanza di proporzionalità e dello sviamento di potere per difetto dei presupposti necessari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

## **2) Illogicità manifesta della Proposta**

Oltre ad essere irragionevole, il divieto istituito dalla Proposta in esame risulta anche essere viziato da illogicità manifesta. In particolare, Codesta Soprintendenza se da un lato afferma in maniera generica e apodittica la necessità di tutelare il paesaggio e le asserite e indimostrate caratteristiche di pregio del paesaggio rurale esistente, dall'altro ammette come il medesimo contesto territoriale *“risenta della presenza di impianti eolici e fotovoltaici che insistono sulla sinistra idrografica del fiume Fortore, sia lungo il versante che in campo aperto”*.

Non si comprende come, da un lato, possa essere affermata la necessità di tutelare i caratteri identitari e di valenza paesaggistica esistenti dell'area attraverso un divieto aprioristico alla realizzazione di impianti rinnovabili e allo stesso tempo ammettere che il medesimo paesaggio sia già caratterizzato dalla presenza di altri impianti di tipo eolico e fotovoltaico.

Al contrario, la presenza di altri impianti rinnovabili nella medesima area rappresenta, nell'attuale contesto normativo, un elemento di *favor* per la collocazione di nuovi impianti rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2 sono, infatti, considerate idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili *“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”*.

La disposizione appena citata, che valuta idonee le aree agricole nei pressi delle quali sono presenti impianti industriali (ivi compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile, come chiarito dal MASE con riscontro a interpello prot. n. 124474 del 28 luglio 2023) dimostra che il legislatore sia favorevole alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in aree in cui impianti di tal specie sono già presenti.

Pertanto, anche con riferimento alla presenza di altri impianti nel contesto territoriale oggetto della Proposta di imposizione di vincolo, il divieto contestato risulta essere viziato perché illogico e contrario agli indirizzi legislativi in materia.

### **3) Contrasto con il quadro normativo nazionale ed eurounitario in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili**

La Proposta in esame e, in particolare, il divieto aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia previsto dall'art. 3 della Normativa d'uso allegata alla Proposta, risulta essere in palese contrasto con il quadro normativo vigente che esprime un assoluto favor alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile anche alla luce del particolare momento storico.

Tale divieto, infatti, si pone in aperto contrasto sia con la normativa nazionale che, a seguito dei numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi anni, esprime un assoluto favor alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia dalla normativa Europea che impone agli Stati di dare priorità alla loro realizzazione nel raggiungimento dei limiti fissati dagli accordi sottoscritti da tutti i Paesi membri.

A tal proposito, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno desunto l'illegittimità di una normativa che contrasti coi principi desumibili dalla normativa vigente *“che ponga divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili”* nonché di ogni provvedimento amministrativo *“che precluda la realizzazione di tale finalità in assoluto”* (v. Corte Cass., SS.UU., n. 10054/2023) la quale ha precisato che *“non è consentito alle Regioni di adottare normative regionali contrastanti con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili”*.

L'istituzione di tali divieti è stata a più riprese censurata dalla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno annullato provvedimenti, analoghi a quello in esame, in cui, a seguito del procedimento per la dichiarazione del vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, si istituivano divieti aprioristici e generalizzati e si consentiva (come nella Proposta *de qua*) esclusivamente la realizzazione di impianti solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie (v. TAR Basilicata, sent. nn. 69/2023 e n. 257/2023).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito, nell'annullare disposizioni analoghe a quella che vieta la realizzazione di impianti di energia rinnovabile che *“semmai, l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato, caso per caso, con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per*



*il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio di valutazione di impatto ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004" (TAR Basilicata, sent. n. 69/2023).*

Al fine di meglio comprendere il quadro normativo in cui tale Proposta si inserisce, devono essere considerati, oltre che la copiosa produzione normativa in materia di semplificazioni autorizzative e procedurali (da ultimo, con la L. 11/2024 di conversione del D.L. 181/2023), le disposizioni normative prodotte dagli organi legislativi dell'Unione Europea direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri.

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *"la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ... un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. CdS VI n. 1201/2016)" (CdS IV n. 2983/2021 e VI n. 3696/2020)*, di talché un divieto del tipo di quello recato dall'art. 3 della normativa d'uso allegata alla proposta risulterebbe illogicamente ed irragionevolmente contrastante con la stessa finalità di tutela perseguita. In tal senso la giurisprudenza ha, ancora, precisato che *<<negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i "diritti" (sentenza della Corte Cost. n. 85 del 2013), anche per gli "interessi" di rango costituzionale (viepiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere "sistemica" e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca. La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione "totalizzante" come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato -dal legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale e dal Giudice in sede di controllo- secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza. ... L'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha ... il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone>> (CdS VI n. 8167/2022).*

### **3.1. Contrasto con il quadro normativo eurounitario e, in particolare, con l'art. 3 del Regolamento 2022/2577 (principio di prevalenza dell'interesse pubblico per gli impianti di produzione di energia rinnovabile)**

In particolare, il menzionato art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577, come recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2024/233 prevede, al comma 1, che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici e, al comma 2, che gli Stati membri sono tenuti ad accordare priorità alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nei procedimenti di pianificazione e autorizzazione.

Da tali disposizioni [recanti principi che, in quanto espressione del “*principio di primauté del diritto euronitario*” che “*impone di privilegiare, nel dubbio esegetico, una interpretazione della normativa nazionale che sia in linea con la normativa comunitaria pur non immediatamente applicabile*”, non possono essere pretermessi dalla PA (**TAR Puglia Lecce II sentenze nn. 1750, 1799, 1583, 1584, 1585 e 1586 del 2022, confermate dal CdS IV con sentenze nn. 8260, 8261, 8029, 8263, 8262 e 8235 del 2023**)], direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri, discendono degli oneri specifici in capo alle Amministrazioni responsabili dei procedimenti di autorizzazione e di pianificazione, intesa quest’ultima in senso ampio, dalla disciplina euro unitaria.

Tali obblighi sono stati completamente disattesi da Codesta Amministrazione che, al contrario, intende istituire un divieto generale e aprioristico all’installazione di impianti rinnovabili, in palese violazione della normativa nazionale e comunitaria di riferimento nonché dei principi ispiratori della disciplina in materia di sviluppo e promozione delle energie rinnovabili.

La Proposta formulata da Codesta Soprintendenza omette di dare adeguata rilevanza alle disposizioni appena menzionate, le quali impongono alle Amministrazioni di operare un bilanciamento degli interessi coinvolti, ritenuto necessario alla luce del rinnovato quadro normativo anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 8167/2022), il quale ha riconosciuto, oltre al dovere di contemperare le esigenze preposte alla tutela dei diversi interessi in gioco, quello di riconsiderare gli stessi alla luce del riconoscimento operato dall’indirizzo politico europeo e nazionale che si ribadisce, ancora una volta, “*riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, importanza fondamentale dichiarandoli opere di interesse pubblico proprio ai fini della tutela dell’ambiente*”.

Tale principio, come afferma il Consiglio di Stato “[...] *si impone anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo*”.

Con specifico riguardo a disposizioni che pongono divieti generali e aprioristici contenute in dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 9907/2023) ha chiaramente escluso la loro compatibilità con l’attuale quadro normativo euronitario dichiarando le stesse illegittime poiché contrastanti in modo manifesto coi principi di “*ragionevolezza e proporzionalità, avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER – aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, 7-bis, co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006 – coincidenti con l’esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l’attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili onde preservare l’ambiente e il paesaggio.*” (cfr. Corte Cost., sentt. n. 177/2021; n. 199/2014; n. 224/2012; Cons. Stato n. 8167/2022)



### **3.2. Contrasto con le norme e i principi ispiratori della normativa nazionale in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile**

Il divieto generale di installazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli da fonti energetiche rinnovabili, risulta inoltre essere incompatibile con i principi cardine in materia desumibili dalla normativa nazionale di riferimento.

A tal proposito rileva, oltre che il generale *favor* del legislatore nei confronti della realizzazione di questa tipologia di impianti, testimoniato dai numerosi interventi volti a semplificare gli iter procedurali volti al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, anche il regime di individuazione previsto dalla normativa vigente in materia di aree idonee e aree non idonee.

La Proposta in oggetto, infatti, non fa alcun riferimento e né considera in alcun modo la presenza, all'interno dell'area interessata dall'imposizione del vincolo, di aree che sono considerate idonee dal legislatore all'installazione di impianti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

In tale estensione sono infatti presenti aree a destinazione industriale, cave e discariche nonché varie aree che sono considerate come idonee *ope legis*.

È evidente che non aver valutato attentamente la presenza di tali peculiarità rappresenta un gravissimo *vulnus* a cui deve essere posto adeguatamente rimedio.

La scelta operata da Codesta Amministrazione, di sottrarre un'area così vasta (dall'estensione di più di 200 chilometri quadri) alla possibilità di ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile, si pone in aperto contrasto con la normativa nazionale in materia.

Infatti, in caso di approvazione della Proposta, si introdurrebbe in una porzione non irrilevante di territorio nazionale, un'abrogazione *de facto* della normativa sulle aree idonee totalmente irragionevole.

Inoltre, l'istituzione di un divieto aprioristico e generalizzato, che prescinde dalla tipologia impiantistica e dalle caratteristiche concrete del territorio interessato dal vincolo (che ha un'estensione tale da non poter essere considerato come un'area omogenea e avente le medesime esigenze di tutela) contrasta anche con la *ratio* delle Linee Guida.

Sulla base di quanto ivi affermato, infatti, le aree non idonee a ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile sono individuate all'esito di appropriata istruttoria attraverso un apposito procedimento amministrativo in cui si operi un concreto bilanciamento degli interessi strettamente aderente alle specificità dei luoghi “*senza poter imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale*” (Corte Cost. n. 77/2021 e n. 58/2023) e fermo, comunque, il principio per il quale non possono essere introdotti “*divieti aprioristici di carattere generale all'insediamento degli impianti de quibus*” [Cons di Stato n. 2464/2022 e **Corte Cost. n. 177/2021** che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni dettate dalla Lr Toscana n. 82/2020 sul presupposto che <<il carattere generale e vincolante della disposizione impugnata cristallizza il precetto della “non idoneità” in tutto il territorio regionale e, pertanto, sfugge alla possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo. Del resto, secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e,

*dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)>> (in senso conforme anche **TAR Palermo II n. 299/2023**)].*

In tale contesto, nel quale anche la Corte Costituzionale precisa che sono illegittimi divieti generalizzati che non tengono conto delle concrete caratteristiche dei luoghi e delle specifiche tipologie impiantistiche operati tramite provvedimenti di natura legislativa, non si comprende come possa essere legittimo un provvedimento non legislativo quale quello proposto da Codesta Soprintendenza che, oltre ai profili di illegittimità sopra rappresentati, impone un divieto generale all'installazione di impianti su un'area di più di 200 chilometri quadrati a prescindere dalle concrete caratteristiche dell'area destinata a ospitare gli impianti e dalla tipologia impiantistica proposta.

\*\*\*\*

In definitiva, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico avanzata da Codesta Spettabile Soprintendenza risulta essere stata adottata in violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza dell'agire amministrativo, del D.Lgs. 42/2004 nonché della normativa nazionale ed euro unitaria in materia di impianti di produzione di energia rinnovabile poiché istituisce aprioristicamente, omettendo di fornire adeguata motivazione anche in relazione agli aspetti caratteristici aventi valore tradizionale ed estetico di cui all'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, un vincolo comportante un divieto assoluto di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e delle opere ad esse sottese e necessarie, su un'area estesa per più di 200 chilometri quadrati.

In ragione di quanto sopra sinteticamente esposto, e dell'allegato di natura tecnica alle presenti osservazioni, che costituisce parte integrante delle medesime (cfr. **Allegato 1**) la scrivente Società osservante

#### CHIEDE

A Codesto Spettabile Ente

- di riconsiderare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, **procedendo ad un ritiro della Proposta in esame.**
- In subordine a quanto sopra e in ragione delle considerazioni svolte, di voler comunque espressamente inserire tra gli interventi compatibili con il vincolo *de qua*, la possibilità **di installare gli impianti di**

**produzione di energia da fonte rinnovabile e le relative opere di connessione in piena conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali ed euro unitarie.**

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento risultasse necessario e con l'occasione si porgono distinti saluti.



Renantis Italia Srl

---

Carmelo Scalone  
Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da: Carmelo Scalone  
Data: 09/04/2024 14:48:37